

Sentenza: n. 248 del 9 novembre 2016

Materia: Pubblico impiego

Parametri invocati: artt. 97 e 117 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Corte d'appello di Catanzaro- sezione lavoro

Oggetto: art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della l.r. 19/1999

Estensore nota: Claudia Prina Racchetto

Sintesi:

La Corte d'appello di Catanzaro, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo in oggetto, con riferimento agli articoli 97 e 117 della Costituzione. La disposizione impugnata prevede che “nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le Associazioni di Divulgazione Agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, è assegnato ad altra Associazione di Divulgazione Agricola in grado di proseguire l'attività che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria”. La questione ha avuto inizio in un giudizio d'appello promosso dalla Regione Calabria contro una sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha accolto il ricorso della signora A.G., accertando il diritto di quest'ultima, a seguito dello scioglimento dell'Associazione di Divulgazione Agricola «Argessa Cia», di essere assunta dalla Regione Calabria, sulla base del citato art. 10, comma 2, della l.r. 19/1999 e dell'art. 42, comma 4, della l.r. 15/2008 “Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)”, in base al quale l'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1999 “s'interpreta nel senso che, in assenza di una associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria ...”.

Il giudice rimettente, dato atto che l'art. 10, comma 2, della l.r. 19/1999 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 58/2012 “Abrogazione dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria)”, ma che esso trova tuttavia applicazione nel giudizio a quo, poiché “lo scioglimento dell'associazione di divulgazione agricola è intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1 L.R. 58/2012 [...] e dopo il 2008”, ha dubitato della conformità di tale norma ai parametri costituzionali sopra indicati in quanto essa sarebbe suscettibile “di instaurare rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regionali, prescindendo dal necessario ricorso alla forma del “concorso pubblico” sancita dall'art. 97 Cost.”, perché non precisa i “requisiti che dovrebbero avere le procedure d'accesso predisposte dalle associazioni agricole poi scioltesi per legittimare l'eventuale transito dei loro lavoratori alle dipendenze dell'amministrazione regionale” e non fornisce “alcuna

specificazione in merito alla sussistenza degli eventuali requisiti fissati dalla Corte Costituzionale per potere ammettere deroghe al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione".

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata davanti ad essa, ribadendo il proprio consolidato orientamento secondo il quale la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005). Nel caso di specie, l'art. 97, quarto comma, della Costituzione risulta violato in quanto, da un lato, è pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola menzionate dalla norma stessa, dall'altro l'art. 10, comma 2, della l.r. 19/1999 (come interpretato autenticamente dall'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008) prevede il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, della Costituzione, non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005).

La Corte ha dichiarato pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della l.r. 19/1999 per violazione dell'art. 97, quarto comma, della Costituzione. La questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 117 Costituzione è stata considerata assorbita.